



TRIBUNALE DI CATANIA

Sezione Immigrazione

Il Tribunale di Catania composto dai magistrati

Dott. Massimo Escher

Presidente

Dott.ssa Iolanda Apostolico

Giudice

Dott.ssa Stefania Muratore

Giudice rel.-est.

sciogliendo la riserva precedentemente assunta;

OSSERVA

I. Con ricorso *ex art. 35bis* d. lgs. 25/2008, depositato in data 14/10/2021, [REDACTED] nato in data [REDACTED] a Casablanca, Marocco, C.F. [REDACTED] ha impugnato il provvedimento dalla Commissione Territoriale di Siracusa per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, adottato il 17/09/2018 e notificato il 29/09/2021, chiedendo di accertare il proprio diritto al riconoscimento dello *status* di rifugiato o della protezione sussidiaria e, in subordine, al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.

La Commissione Territoriale si è costituita depositando memoria difensiva e chiedendo il rigetto del ricorso.

La causa è stata istruita documentalmente e con l'audizione del ricorrente, svolta all'udienza del 27/10/2022, all'esito della quale il procedimento è stato trattenuto in riserva dal giudice designato per la trattazione, al fine di riferire in camera di consiglio.

II. Nel corso dell'audizione del 03/09/2021 innanzi alla Commissione Territoriale di Siracusa, il ricorrente ha dichiarato di essere nato a Casablanca; di non professare alcuna religione poiché ateo; di aver frequentato la scuola primaria e di aver svolto la professione di carrozziere per circa dieci anni; che la propria famiglia di origine è composta dai genitori, due sorelle e un fratello con il quale ha affrontato il viaggio; di aver lasciato il Marocco a giugno 2021; di aver attraversato Algeria e Libia e di essere giunto in Italia in data 08/08/2021.

In ordine alle ragioni della partenza, ha dichiarato di essere fuggito dal Marocco per motivi religiosi.

In particolare, il ricorrente ha affermato che, pur avendo ricevuto un'educazione di stampo religioso data la fede musulmana dei genitori, ha deciso di prendere le distanze dalla religione

islamica iniziando a ritenersi ateo sin dalla tenera età. Interrogato circa i cambiamenti intervenuti nella propria vita a causa di tale decisione, il ricorrente ha riferito: *“Intanto bevevo l'alcol senza senso di colpa. Andavo a letto con le donne senza senso di colpa. Non facevo il ramadan. Non pregavo. Tutte queste sono libertà che ho acquisito togliendomi il peso dell'Islam dalle spalle”* (cfr. p. 6 del verbale di audizione). Tale scelta e tali comportamenti, che il ricorrente ha affermato di aver assunto anche pubblicamente, hanno tuttavia determinato una forte stigmatizzazione ai suoi danni, sia da parte della famiglia che da parte della società in generale: *“Non sono più libero: sono libero interiormente, ma non nei confronti della società. La gente ci giudica, ci da addosso, ci offende, ci maltratta [...] una volta ero nel mio quartiere e mi hanno chiamato i ragazzi e mi hanno picchiato per il fatto che ero ateo. E questo succede spesso: prima ti provocano e poi ti picchiano”* (cfr. pp. 6-7 del verbale di audizione). Per tali ragioni ha deciso di trasferirsi, insieme al fratello, ad Agadir, ove ha vissuto per circa due anni, trascorsi i quali ha deciso di lasciare il Paese, a causa del timore di essere rintracciato dalla famiglia e, di conseguenza, costretto a fare ritorno a Casablanca. Il ricorrente, dunque, ha attraversato Algeria e Libia, ove è rimasto per circa due mesi, per poi imbarcarsi verso le coste italiane, ove è giunto in data 08/08/2021.

Interrogato sulle conseguenze cui andrebbe incontro in caso di rientro in Marocco, il ricorrente ha affermato di temere di doversi nuovamente confrontare con le difficoltà derivanti dal proprio rifiuto di aderire alla religione musulmana.

La Commissione Territoriale ha ritenuto le circostanze riferite non riconducibili alle previsioni di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra e agli artt. 7 e 8 del D. Lgs 251/2007, escludendo altresì la configurabilità del rischio di danno grave ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 251/2007, nonché la sussistenza dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. In particolare, la Commissione ha ritenuto il racconto generico e poco circostanziato reputando, altresì, non credibile ed infondato il timore manifestato in caso di rientro nel Paese di origine.

II.1. Nel corso dell'audizione, tenuta all'udienza del 27/10/2022, il ricorrente ha reso le seguenti dichiarazioni:

Il giudice domanda: Per quale ragione ha deciso di partire dal Marocco?

R: *Io non sono di religione islamica e per questo ho avuto problemi nel mio Paese, molte persone mi creavano problemi e pertanto ho deciso di venire in Italia.*

Il giudice domanda: A quale età ha iniziato a non considerarsi più di religione islamica?

R: *All'età di 7-8 anni circa.*

Il giudice domanda: Quindi andava ancora a scuola? Fino a che età ha studiato?

R: *Sì, andavo a scuola, ho studiato fino ai 18 anni.*

Il giudice domanda: Lei si definirebbe piuttosto un non-osservante delle pratiche religiose legate all'Islam o uno che non crede ad alcun Dio?

R: *Sono ateo, non credo in nulla.*

Il giudice domanda: Quando sono cominciati i problemi legati a questo suo essere ateo?

R: *All'età di 19-20 anni, quando ho iniziato a frequentare gli amici ed a parlare di me.*

Il giudice domanda: Ci chiarisce se ci sono stati episodi dove pubblicamente ha manifestato il suo essere ateo durante raduni, cortei etc?

R: *No, non è mai successo in quanto in Marocco è vista come cosa molto grave non credere in Dio e non essere musulmano.*

Il giudice domanda: Lo sa se esiste qualche legge nel suo Paese che vieta di essere ateo?

R: *No, non c'è nessuna legge.*

Il giudice domanda: Ha mai avuto problemi in Marocco con le autorità prima di lasciare il Paese a causa dei suoi atteggiamenti, ad esempio bere o fumare?

R: *Con le autorità no. Ho avuto problemi con i miei colleghi in quanto non ho osservato il digiuno del ramadan.*

Il giudice domanda: può raccontare questo episodio?

R: *I colleghi mi hanno picchiato e mi hanno detto che non avrei dovuto mangiare davanti a loro. Non sono andato dalla polizia a denunciare perché sono tutti musulmani e non mi avrebbero tutelato.*

Il giudice domanda: Come vengono trattate in Marocco le persone che come lei si dichiarano atee?

R: *Verrebbero picchiate e subirebbero delle violenze. Molte persone sono atee ma non lo dicono.*

Il giudice domanda: Può raccontare altri episodi in cui ha subito conseguenze a causa dei suoi atteggiamenti non conformi ai dettami dell'Islam?

R: *Sì, ho avuto problemi anche con la mia famiglia. Ad esempio mio padre mi rinchiudeva in casa o provava a portarmi da un Imam per farmi spiegare i dettami della religione islamica. Ciò è successo 5-6 anni fa.*

Il giudice domanda: Quindi i problemi in famiglia sono iniziati 5-6 anni fa?

R: *sì, prima ero piccolo, tentavano di insegnarmi la religione ed io non riuscivo a spiegare il mio pensiero.*

Il giudice domanda: Può raccontare altri episodi che sono avvenuti nella comunità di origine?

R: *Tanti problemi, tante violenze. Ho avuto problemi soprattutto con i miei colleghi di lavoro. Ho provato anche a cambiare città ma è stato inutile perché non potevo non dichiarare che sono ateo.*

Il giudice domanda: Come mai non si è rivolto alla polizia contro questi fatti?

R: *No perché se fossi andato alla polizia mi avrebbero chiesto le ragioni per cui ero stato picchiato e, ove avessi riferito che era avvenuto perché sono ateo, anche la polizia mi avrebbe picchiato.*

Il giudice domanda: Dove è andato quando si è spostato da Casablanca?

R: *Sono andato ad Agadir con mio fratello, sono stato lì circa un anno e sei mesi.*

Il giudice domanda: Ha avuto problemi in questo periodo?

R: *Sì, gli stesso problemi di prima. La gente mi insultava ed inoltre subivo violenza.*

Il giudice domanda: Quando ha lasciato il Marocco?

R: *Nel 2021. Da Agadir sono andato a Oujda, poi sono andato ad Algeri, da lì in Libia e infine in Italia. Ad Oujda sono stato due mesi per lavorare e raccogliere i soldi, stessa cosa ad Algeri. Invece in Libia ho solo transitato per raggiungere l'Italia.*

Il giudice domanda: A quali conseguenze o pericoli andrebbe incontro oggi qualora dovesse rientrare in Marocco?

R: *Non potrei vivere come vorrei.*

Il giudice domanda: Non potrebbe cambiare città?

R: *Non cambierebbe nulla perché anche ad Agadir ho avuto gli stessi problemi. Io penso che se una persona rompe un vaso la responsabilità è sua e non che è stato il destino mandato da Dio.*

Il giudice domanda: Oltre all'episodio del ramadan, sono successi altri episodi in cui ha avuto problemi perché ha violato una regola dell'Islam?

R: *Sì, per la preghiera o per giurare in nome di Dio. Ad esempio quando una persona mi chiede perché non prego io dico che sono ateo ed a quel punto inizio ad avere problemi con le persone.*

Il giudice domanda: Che tipo di problemi?

R: *Mi è successo di venire picchiato" (si veda verbale di udienza del 27/10/2022).*

II. Ciò premesso, la domanda principale è fondata per le ragioni che seguono.

In punto di diritto, è noto che il D. Lgs. n. 251 del 19.11.2007 ha disciplinato, in attuazione della direttiva 2004/83/CE, il riconoscimento allo straniero della qualifica di rifugiato o del diritto alla protezione sussidiaria in base ai principi già contenuti nella Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 (ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95).

L'art. 2 del citato D. Lgs. 251/2007 definisce "rifugiato" il "cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di

tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10" (lett. e) dell'art. 2).

L'art. 7 del D. Lgs. n. 251/2007 ha specificato che gli "atti di persecuzione" devono essere sufficientemente gravi, per la loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani e possono, in via esemplificativa, essere costituiti da atti di violenza fisica e psichica (anche sessuale), provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari discriminatori per la loro natura o per le modalità di applicazione; azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; rifiuto dei mezzi di tutela giuridica; azioni giudiziarie in conseguenza di rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto quando questo possa comportare la commissione di crimini; atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

A sua volta, l'art. 5 chiarisce che responsabili di tali atti possono essere tanto lo Stato che partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, od anche soggetti non statuali, se i primi o le organizzazioni internazionali non possono o non vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi.

Alla luce della superiore normativa si ricava che "requisito essenziale per il riconoscimento dello "status" di rifugiato è il fondato timore di persecuzione "personale e diretta" nel Paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate.

Nel caso in esame, i fatti rappresentati dal ricorrente, integrano, a parere di questo Collegio, un concreto *fumus persecutionis* ai sensi dell'art. 2 lett. e) D. Lgs. n. 251/2007 e costituiscono circostanze tali da configurare un fondato timore di subire pregiudizio per uno dei motivi tutelati dalla Convenzione di Ginevra. Inoltre, le dichiarazioni rese dal ricorrente nel corso dell'audizione svolta in udienza, intrinsecamente coerenti e sufficientemente dettagliate, risultano suffragate dalle fonti internazionali.

Secondo il Rapporto del Dipartimento di Stato Americano sulla Libertà Religiosa¹: "La Costituzione del Marocco statuisce che 'il Paese è uno Stato musulmano sovrano e l'Islam è la religione dello Stato'; la Costituzione garantisce, inoltre, la libertà di pensiero, di espressione e di riunione e lo Stato riconosce ad ogni individuo la libertà di 'praticare i propri affari religiosi'. La Costituzione afferma che il Re detiene il titolo di 'Comandante dei Fedeli' e che è il protettore

¹ USDOS – US Department of State: 2021 Report on International Religious Freedom: Morocco, 2 June 2022, available at: <https://www.state.gov/reports/2021-report-on-international-religious-freedom/morocco/>

dell'Islam e il garante della libertà di praticare gli affari religiosi nel Paese. La Costituzione vieta la promulgazione di leggi o emendamenti costituzionali che violino le disposizioni relative all'Islam e riconosce la comunità ebraica come componente integrante della società. I partiti politici non possono essere fondati sulla religione e non possono denigrare l'Islam. Un partito politico non può contestare ufficialmente l'Islam come religione di Stato. Le religioni diverse dall'Islam e dall'ebraismo non sono riconosciute dalla Costituzione o dalle leggi. Secondo la legge marocchina, tutti i bambini nati da genitori musulmani o da un padre musulmano sono considerati musulmani.

La Costituzione e la legge che regola i media proibiscono a qualsiasi individuo, compresi i membri del Parlamento, che normalmente sono coperti dall'immunità, di criticare l'Islam su piattaforme pubbliche, come la stampa o i media online, o in discorsi pubblici. Tali espressioni sono punibili con la reclusione fino a due anni, una multa fino a 200.000 dirham (21.600 dollari) o entrambe. La reclusione può essere aumentata a cinque anni o una multa da 50.000 a 500.000 dirham (5.400-53.900 dollari), o entrambe, se gli atti 'sono commessi con discorsi, urla o minacce pronunciati in luoghi pubblici o riunioni pubbliche, o con manifesti esposti pubblicamente attraverso la vendita, la distribuzione o qualsiasi altro mezzo utilizzato per la pubblicità, compresi i mezzi online, cartacei e audiovisivi'. La legge punisce chiunque 'utilizzi espedienti per minare la fede' o convertire un musulmano a un'altra fede sfruttando una debolezza o un bisogno di assistenza, o attraverso l'uso di istituzioni educative, sanitarie o di altro tipo e prevede pene da sei mesi a tre anni di reclusione e una multa da 200 a 500 dirham (22-54 dollari). Le stesse pene si applicano a chiunque interferisca intenzionalmente con riti o celebrazioni religiose, qualora ciò provochi disordini o pregiudichi la dignità di tali atti religiosi. La legge garantisce inoltre il diritto a un processo in tribunale per chiunque sia accusato di un simile reato. La conversione volontaria non è un crimine secondo la legge. La legge consente al governo di espellere sommariamente qualsiasi residente non cittadino che ritenga 'una minaccia per l'ordine pubblico' e il governo ha usato questa clausola per espellere stranieri sospettati di fare proselitismo. Il Codice penale stabilisce che chiunque sia considerato musulmano e rompa il digiuno in pubblico durante il mese di Ramadan senza un'eccezione concessa dalle autorità religiose è punibile con sei mesi di prigione e una multa da 200 a 500 dirham (22-54 dollari)".

Il Danish Immigration Service² riferisce, inoltre, che “secondo il Codice penale, è reato dichiararsi pubblicamente ateo o convertito. [...] La maggior parte dei membri della società marocchina è contraria agli atei e ai convertiti [...] e generalmente piuttosto intollerante nei confronti delle persone che scelgono di abbandonare la fede musulmana. I cittadini che si convertono al cristianesimo e che mostrano apertamente in pubblico la loro nuova fede sono particolarmente mal percepiti dalla popolazione [...]”.

L'Unione Umanista ed Etica Internazionale (IHEU)³ afferma, in un rapporto del 2022 sulla libertà di pensiero, che “mentre la Costituzione garantisce sia il libero esercizio del credo religioso (Articolo 3) che la libertà di pensiero, opinione ed espressione in tutte le sue forme (Articolo 25), in concreto esistono significative limitazioni. [...] I non religiosi si stanno configurando come un gruppo seriamente perseguitato in Marocco, dalla campagna contro le leggi sul digiuno nel 2009, e la pubblicazione di una *fatwa* che chiede l'omicidio o l'esecuzione di apostati”. La stessa fonte afferma quanto segue sul Marocco:

- “Figure governative o agenzie statali ‘emarginano, molestano o incitano all'odio o alla violenza’ contro i non religiosi;
- I non religiosi sono esclusi da alcuni uffici governativi (compresi incarichi riservati a particolari religioni o sette);
- L'istruzione religiosa è obbligatoria in tutte o nella maggior parte delle scuole finanziate dallo stato senza alternative laiche o umanistiche;
- Il “privilegio religioso sistemico” si traduce in una significativa discriminazione sociale;
- È in vigore un controllo sociale interreligioso proibitivo (compresi i divieti di matrimonio interreligioso);
- L'espressione dei principi fondamentali dell'umanesimo in materia di democrazia, libertà e diritti umani è fortemente limitata;
- Viene data ‘prominenza discriminatoria’ a organismi, tradizioni o leader religiosi.”

Analogamente, nello stesso Rapporto, nella sezione “Apostasia e Non-Religione”, si evidenzia che “non esistono leggi che richiedono di indicare la religione nelle carte d'identità e nei passaporti e l'apostasia non è un crimine civile o penale. Tuttavia, esistono diverse leggi sulla blasfemia che prevedono la minaccia di punizione per gli apostati. [...] la Conversione dall'islam

² DIS-Danish Immigration Service, Report on the situation of victims of Human Trafficking, October 2019 available at: https://www.ecoi.net/en/file/local/2018054/COI_report_morocco_protection_assistance_victims_of_human_trafficking_oct_2019.pdf.

³ IHEU, The Freedom of Thought Report - Morocco, Last Update 22 October 2022, available at: <https://fot.humanists.international/countries/africa-northern-africa/morocco/>.

è fortemente scoraggiata dallo Stato”. [...] Nel 2013 l’Alto Consiglio Religioso (degli Ulema)⁴ aveva emesso una *fatwa* statuendo che qualsiasi musulmano che avesse abbandonato l’Islam avrebbe dovuto essere giustiziato, statuendo che la Legge Islamica considera ogni persona che è nata da genitori musulmani, o da un padre musulmano, di fede musulmana. [...] Nel 2017 il Consiglio ha ribaltato tale opinione affermando che l’apostasia fosse assimilabile al tradimento ma che non dovesse essere punita con la morte”.

Ai non-musulmani è proibito dal Codice Penale di fare proselitismi e ‘scuotere la fede’ di Musulmani (art.220)⁵. L’art. 220 del Codice Penale afferma, inoltre, che ‘una persona conosciuta o ritenuta musulmana che viola il digiuno in un posto pubblico durante il Ramadan senza alcuna delle giustificazioni permesse dalla fede islamica (quale motivi di viaggio, malattia o mestruazioni) sarà punita con il carcere da 1 a 6 mesi e da una multa’⁶.

Il Rapporto sopracitato in proposito evidenzia, che “ogni anno diversi individui sono stati arrestati e condannati per aver mangiato, fumato o consumato alcol durante il Ramadan. [...] Queste leggi rimangono una spada di Damocle sui cittadini e sui diritti civili, nondimeno per la comunità non religiosa marocchina [...]”.

Secondo Humanist International⁷, la legislazione marocchina vieta esplicitamente la registrazione di organizzazioni per i diritti umani e della società civile basate su valori o ideologie umaniste, atee, laiche o irreligiose, e i gruppi e le organizzazioni che si dedicano a tali attività sono soggetti a vessazioni e repressioni da parte delle autorità. Il Marocco proibisce anche l’identificazione pubblica come ateo o irreligioso e non riconosce lo status filosofico o religioso di tali persone.

Infine, in un articolo pubblicato su “Inside Arabia” l’autore (Youssef El Kaidi, professore di Letteratura inglese e Studi culturali) ha riferito che il Marocco è ancora una società conservatrice basata su valori religiosi, dove l’ateismo rimane un tabù e un “terreno proibito”; i media ufficiali marocchini cercano, infatti, di mettere a tacere queste voci, ma il numero di atei è aumentato. Mentre alcuni atei nascondono i propri valori per paura di persecuzioni e

⁴ L’Alto Comitato religioso è la massima autorità religiosa del Marocco, responsabile di emettere *fatwa*, o pareri legali scritti, su questioni di Sharia (legge divina) sottoposte al suo giudizio.

⁵ Morocco: Code Pénal available at: <https://www.refworld.org/docid/54294d164.html>

⁶ *Ibidem*.

⁷ Humanists International, *The Freedom of Thought Report. Morocco*, available at: <https://fot.humanists.international/countries/africa-northern-africa/morocco/>

discriminazioni, altri si sono dichiarati apertamente irreligiosi o atei, mettendosi a rischio di morte e, come minimo, di discriminazioni e molestie⁸.

Alla luce di quanto sopra illustrato, nel caso di specie, vi sono sufficienti elementi per affermare che sussiste il fondato timore che il ricorrente possa essere oggetto di persecuzione da parte dello Stato del Marocco a causa delle proprie convinzioni ateiste.

Secondo l'articolo 8 del D. Lgs. n. 251/2007, ai fini della valutazione dei motivi di persecuzione, *“il termine «religione» include, in particolare, le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte”*. Analogamente, le linee guida adottate dall'UNHCR, con riguardo alle persecuzioni su base religiosa, statuiscono che: *“Claims based on “religion” may involve one or more of the following elements: a. religion as belief (including non-belief); b. religion as identity; c. religion as a way of life. “Belief”, in this context, should be interpreted so as to include theistic, nontheistic and atheistic beliefs”*⁹.

Ciò posto, è noto che l'articolo 7 del D. Lgs. 251/2007 stabilisce che “gli atti di persecuzione [...] possono assumere la forma di: [...] b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia e/o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie [...]”. In proposito, l'*Handbook* dell'UNHCR, riferisce che: “Persecution for reasons of religion may therefore take various forms. [...] In determining whether restrictions or limitations rise to the level of persecution, the decision-maker must not only take into account international human rights standards, including lawful limitations on the exercise of religious freedom, but also evaluate the breadth of the restriction and the severity of any punishment for noncompliance. [...] The existence of discriminatory laws will not normally in itself constitute persecution, although they can be an important, even indicative, factor which therefore needs to be taken into account. [...] Where the law imposes disproportionate punishment for breaches of the law (for example, imprisonment for blasphemy or practising an alternative religion, or death for adultery),

⁸ El Kaidi, Youssef, *Inside Arabia - The Rise of Atheism in Morocco*, available at: <https://insidearabia.com/the-rise-of-atheism-in-morocco-and-beyond-in-the-arab-world/>

⁹ Guidelines on International Protection No. 6: Religion-Based Claims under Article 1A (2) of the 1951 Convention and/or the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, para. 5-6, available at: <https://www.unhcr.org/publications/legal/40d8427a4/guidelines-international-protection-6-religion-based-refugee-claims-under.html>

whether or not for adherents of the same religion, it would constitute persecution. Such cases are more common where there is limited or no separation between the State and the religion”¹⁰. Ebbene, nel caso di specie, il Collegio ritiene che i provvedimenti legislativi adottati dallo Stato del Marocco nei confronti di coloro che non aderiscono alla confessione religiosa islamica, nonché le sanzioni penali previste nei confronti di chi si dichiara pubblicamente ateo ovvero nei confronti di chi viola il digiuno in un posto pubblico durante il Ramadan, siano sussumibili sotto la qualifica di atti persecutori, nell’accezione di cui all’articolo 9 paragrafo 1 della direttiva qualifiche, nonché dell’articolo 7 del D. Lgs. 251/2007.

Inoltre, come chiarito dalla Grande Camera della Corte di Giustizia dell’Unione Europea: [...] “per individuare in concreto quali siano gli atti che possono essere considerati una persecuzione nell’accezione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva, non è pertinente distinguere tra gli atti che ledono un «nucleo essenziale» («forum internum») del diritto fondamentale alla libertà di religione, che non comprenderebbe le pratiche religiose in pubblico («forum externum»), e quelli che non incidono su tale presunto «nucleo essenziale». Questa distinzione non è compatibile con la definizione estensiva della nozione di «religione» che la direttiva fornisce all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), integrandovi il complesso delle sue componenti, siano esse pubbliche o private, collettive o individuali. Gli atti che possono costituire una «violazione grave» ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva comprendono atti gravi che colpiscono la libertà del richiedente non solo di praticare il proprio credo privatamente, ma anche di viverlo pubblicamente. Di conseguenza, quando è assodato che, una volta rientrato nel proprio paese d’origine, l’interessato si dedicherà a una pratica religiosa che lo esporrà ad un rischio effettivo di persecuzione, gli dovrebbe essere riconosciuto lo status di rifugiato a norma dell’articolo 13 della direttiva. La circostanza che egli possa scongiurare il rischio rinunciando a taluni atti religiosi non è, in linea di principio, pertinente “(così, CGUE, sentenza del 5 settembre 2012, Bundesrepublik Deutschland c. altri, in cause riunite C- 71/11 e C-99/11).

Alla luce di quanto sopra, appaiono sussistere fondati e seri motivi per ritenere che l’odierno ricorrente, nel caso di rimpatrio, sarebbe esposto a situazioni di rischio di atti di persecuzione, gravemente incidenti sulla propria incolumità e libertà personale.

¹⁰ Guidelines on International Protection No. 6: Religion-Based Claims under Article 1A (2) of the 1951 Convention and/or the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, para. 12, 18, 22 available at: <https://www.unhcr.org/publications/legal/40d8427a4/guidelines-international-protection-6-religion-based-refugee-claims-under.html>

III. Nulla va disposto sulle spese di lite in quanto *“qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato”* (vedi Cass. sez. 2, 29/10/2012 n. 18583 nonché, da ultimo, Cass. sez. 6 - 2, 29/11/2018 n. 30876). Nel caso di specie la liquidazione non può essere effettuata ai sensi del citato art. 133 D.P.R. 115/2002, a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, in quanto ciò costituirebbe un non senso, tanto più che l'interesse sostanziale del ricorrente, che è quello di ottenere la rifusione delle spese sostenute dal proprio difensore, non potrebbe per tale via essere soddisfatto.

P.Q.M.

Definitivamente decidendo, accoglie il ricorso avanzato e, per l'effetto, riconosce a [REDACTED] lo status di rifugiato ed il diritto di godere del relativo permesso di soggiorno; nulla sulle spese di lite.

Così deciso all'esito della camera di consiglio del 03/11/2022.

Il presidente

Massimo Escher